



La Francia non ha adottato, nel 2008, provvedimenti sufficienti a tutelare il criceto comune in Alsazia

La direttiva «habitat» impone agli Stati membri di garantire una rigorosa tutela di tale specie allo scopo di evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo

La Commissione ha adito la Corte di giustizia in quanto ritiene che la Francia, non avendo istituito un programma di provvedimenti atto a garantire una rigorosa tutela del criceto comune, non abbia rispettato tutti gli obblighi che le derivano dalla direttiva «habitat»¹, il cui scopo è di promuovere il mantenimento della biodiversità.

La Commissione contesta alla Francia il fatto di non aver adottato, nel 2008, provvedimenti sufficienti a garantire una rigorosa tutela del criceto comune in Alsazia (Francia) – unica regione in cui esso è presente – minacciato di completa sparizione a breve termine a causa di pratiche agricole sfavorevoli e dello sviluppo urbanistico, che perturbano i siti di riproduzione e di riposo.

Con la sua odierna sentenza la **Corte stabilisce che i provvedimenti di tutela del criceto comune in Alsazia, attuati dalla Francia, non erano sufficienti, alla data del 5 agosto 2008², a garantire una rigorosa tutela della specie.**

La Corte ricorda che la direttiva «habitat» impone agli Stati membri di adottare provvedimenti per istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali «di interesse comunitario», tra le quali figura il criceto comune. Un siffatto regime deve pertanto consentire di evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui alla direttiva.

Emerge dal fascicolo che tra il 2001 e il 2007 il numero di tane del criceto comune (laddove una tana rappresenta un animale) nelle «zone cruciali» è passato da 1 160 a meno di 180, quando invece la soglia minima di popolazione vitale di tale specie è di 1 500 individui ripartiti su un'area unitaria di terreni favorevoli di 600 ettari.

Ciò constatato, la Corte esamina i provvedimenti attuati dalla Francia e destinati ad intervenire sui due fattori all'origine del declino del criceto comune, vale a dire talune pratiche agricole e lo sviluppo urbanistico.

Per quanto riguarda le pratiche agricole, la Francia ammette che lo sviluppo della coltivazione del mais è stato deleterio per il criceto comune e che siffatto sviluppo non è stato del tutto arrestato in Alsazia.

¹ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE (GU L 363, pag. 368).

² L'esistenza dell'inadempimento è valutata in funzione della situazione che si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della Commissione, vale a dire il 5 agosto 2008.

Pertanto, per far fronte a tale situazione sono state create tre zone d'azione prioritaria (ZAP)³, nelle quali sono stati abbandonati tutti i cambiamenti di destinazione dei terreni diversi da quelli connessi all'agricoltura e per le quali è stato prefissato un obiettivo pari al 22 % di colture favorevoli al criceto comune (vale a dire il 2 % di erba medica e il 20 % di cereali a paglia) per ottenere, a termine, una popolazione vitale di 1 200 - 1 500 esemplari per zona. Orbene, se è vero che dette misure agroambientali sono idonee ad orientare le pratiche agricole in senso favorevole a tale specie – in particolare mediante un sostegno finanziario fornito agli agricoltori al fine di privilegiare la coltivazione dell'erba medica e dei cereali invernali – nondimeno risulta che nel 2008 tale obiettivo del 22 % di colture favorevoli alla specie stessa era stato raggiunto solo in una delle tre ZAP, le quali rappresentano, peraltro, solamente il 2 % di tutti i terreni favorevoli al criceto comune in Alsazia.

A tal proposito, nel settembre 2009 le autorità francesi hanno peraltro proposto una modifica dei confini delle ZAP, segnatamente per ricomprendervi i settori situati in prossimità delle stesse che ospitavano criceti. Le autorità francesi avevano inoltre comunicato alla Commissione che la dinamica d'adeguamento delle pratiche agricole nell'«area di rioccupazione» – pari, ad avviso della Francia, al 49 % dei terreni favorevoli alla specie – che contribuiva alla stabilizzazione in senso positivo degli esemplari della specie, sarebbe stata estesa ed ampliata, e ciò segnatamente mediante l'attuazione di provvedimenti agroambientali a livello territoriale volti ad ottenere, nel corso del 2011, il 22 % di colture favorevoli a tale specie.

Per quanto concerne lo sviluppo urbanistico, la Corte dichiara in primo luogo che il divieto di qualsiasi nuova urbanizzazione nelle ZAP, anche a voler supporre che esso presenti carattere realmente vincolante, riguardava solo il 2 % di tutti i terreni favorevoli al criceto comune.

In secondo luogo, nell' «area di rioccupazione» ogni progetto urbanistico pari o superiore ad un ettaro doveva dimostrare la propria innocuità rispetto a tale specie mediante uno studio scientifico e, in mancanza di tale prova, esso poteva essere realizzato solo previo ottenimento di una deroga ministeriale. Tuttavia, per un verso, non erano definiti con precisione i presupposti di concessione della deroga e, per altro verso, non era richiesta alcuna misura compensatoria in caso di concessione di una deroga siffatta.

In terzo luogo, alla data del 5 agosto 2008 i progetti urbanistici di superficie inferiore a un ettaro non erano assoggettati ad alcuna formalità che consentisse di verificarne l'assenza di impatto sulla conservazione del criceto comune.

La Corte stabilisce pertanto che i provvedimenti attuati dalla Francia non erano, nel 2008, sufficienti per evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo del criceto comune.

La Corte respinge invece la censura della Commissione vertente sull'asserita insufficienza del programma d'azione per gli anni 2008-2010, avente ad oggetto la limitazione dell'inquinamento da nitrati, posto che **la Commissione non ha dimostrato adeguatamente l'esistenza di un nesso tra l'impiego dei nitrati in agricoltura e il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo del criceto comune.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

³ Il primo territorio d'azione è composto da tre ZAP, vale a dire quelle di Geispolsheim-Blaesheim-Innenheim, dello Scot du Piémont des Vosges-Obernai e di Grussenheim-Elsenheim. Il secondo territorio d'azione corrisponde ad un'area di rioccupazione[^], ossia il 49 % dei terreni favorevoli storicamente utilizzati dal criceto e il terzo territorio d'azione corrisponde all'area storica, vale a dire l'89 % dei terreni favorevoli storicamente utilizzati dal criceto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106